

STATUTO

**IL MANDORLO SOCIETA'
COOPERATIVA
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RONCOFREDDO FO VIA DEL
CASTELLO 55

Numero REA: FO - 260135

Codice fiscale: 02378890400

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" ad atto rep. 3275/2619 -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA -----

ART. 1 - E' costituita con sede in Sorrivoli di Roncofreddo (FO), una società cooperativa, sotto la denominazione -----

IL MANDORLO Società Cooperativa -----

Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.. -----

La cooperativa potrà istituire, con delibera degli organi competenti, filiali succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

ART. 2 - La società è duratura fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPI E OGGETTO -----

ART. 3 - Scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera attraverso: -----

1a. la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, in particolare, a favore di soggetti svantaggiati quali psichiatrici in trattamento terapeutico, disabili, tossicodipendenti, carcerati, alcolisti e persone in difficoltà, anche individuati dalla L.381/91. --

1b. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle tipologie di cui al precedente punto 1a., esclusa espressamente ogni e qualunque attività che possa essere in contrasto col divieto contenuto nell'articolo 2 della Legge 23 novembre 1939, numero 1815. -----

La Cooperativa Sociale con la gestione coordinata delle due attività suddette, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa e amministrativa, intende realizzare un ampio percorso formativo allo scopo di perseguire l'obiettivo di integrazione sociale attraverso l'accoglienza, il recupero, la riabilitazione e il successivo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui al precedente punto 1a. -----

L'inserimento dei soci nelle varie attività aziendali sarà disposto anche a scopo di qualificazione professionale con finalità propedeutiche per l'inserimento in attività lavorative esterne. ----

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, all'atto dell'ammissione o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata

non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

La Cooperativa Sociale sarà retta secondo i principi della mutualità con esclusione di qualsiasi fine speculativo. -----

La Cooperativa Sociale si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano. Essa aderisce alla Confocooperative di Forlì e Cesena e alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue di Forlì e Cesena e, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro o di servizio. -----

ART. 4 - La Cooperativa sociale ha per oggetto lo svolgimento delle sottoelencate attività finalizzate: -----

a. all'assistenza, alla riabilitazione e al sostegno di psichiatrici in trattamento terapeutico, disabili, tossicodipendenti, carcerati, alcolisti e persone svantaggiate; -----

b. all'assistenza, cura ed educazione di minori, con particolare attenzione alle tematiche dell'integrazione sociale di soggetti a rischio ed immigrati; -----

c. all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle categorie di cui al precedente punto a. -----

Tali obiettivi si realizzeranno attraverso la gestione di servizi e attività, in proprio o in convenzione con gli Enti Pubblici e privati, quali: -----

- gestione di centri diurni e residenziali costituiti da strutture ad uso abitativo da offrire a persone portatrici di svantaggio con esigenze di assistenza, educazione e inserimento al lavoro e, in particolare per le attività in appresso indicate, tramite personale specializzato appositamente organizzato; -----
- gestione di asili nido aziendali, privati o convenzionati e baby parking -----

Anche al fine di poter permettere un inserimento lavorativo alle persone svantaggiate accolte, ospitate, assistite e/o riabilite, la Cooperativa potrà svolgere inoltre le seguenti differenti attività in relazione anche alle diverse tipologie di svantaggio: -----

- raccolta differenziata e smaltimento rifiuti; -----
- gestione di parcheggi per autoveicoli e motoveicoli; -----
- assunzione di lavori di pulitura presso uffici pubblici e privati e ambulatori; -----
- esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni domestiche, lavori di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, tinteggiatura, piccoli lavori edili, impianti elettrici; -----
- acquisto e vendita di beni immobili, anche previa trasformazione degli stessi; -----
- servizi per studi tecnici e clienti privati, per progettazione tecnica ed elaborazione grafica per fotorealismo ed impatto ambientale; -----
- realizzazioni per conto terzi o anche per i propri soci o dipendenti nella autocostruzione di fabbricati civili o industriali
- costruire per conto terzi e non edifici di ogni genere

- includendo ogni tipo di lavorazione appartenente al processo edilizio; effettuare riparazioni, manutenzioni di impianti e parti murarie di edifici; -----
- servizio di lavanderia industriale a supporto delle strutture alberghiere e termali, noleggio biancheria e lavanderia self service a gettoni; -----
 - gestione pesa pubblica; -----
 - servizi di segreteria, centralinisti, terminalisti, telefonisti, pulizia di uffici di aziende e locali pubblici e privati; -----
 - servizio di bidellaggio c/o scuole; -----
 - attività amministrativa e contabile in genere per enti pubblici e privati; -----
 - attività forestali e agricole di conduzione terreni di floricoltura sia in terra che in serra, agriturismi, allevamento e ambientamento della selvaggina, attività di gestione di maneggi; -----
 - gestione e manutenzione del verde pubblico e privato, gestione e manutenzione di illuminazione di cimiteri e abitazioni private, operazioni cimiteriali; -----
 - gestione di animazione culturale, sportiva e organizzativa, allestimento feste popolari; -----
 - gestione di impianti sportivi e ricreativi; -----
 - gestione di ristoranti, aziende agrituristiche e chioschi o altre attività di produzione alimentare o ludiche-ricreative-ricettive di ogni genere; -----
 - gestione laboratori di assemblaggio e produzione di piccole apparecchiature meccaniche; -----
 - attività di commercio al minuto di prodotti ottenuti dalle attività sopra elencate ed eventualmente da altri prodotti; ----
 - svolgere attività artigianali, specializzate e di manovalanza presso chiunque, preferenzialmente presso aziende pubbliche;
 - gestione di laboratori di produzione di oggettistica in terracotta e di vario genere; -----
 - gestione di mense di enti pubblici e attività connesse o collegate, nonché attività complementari ed affini previste negli scopi sociali; -----
 - attività di facchinaggio, trasporto di cose o persone anche per conto di terzi nonché autotrasporto di cose per conto di terzi; -
 - attività di noleggio di proprie attrezzature; -----
 - attività nel settore dell'Istruzione professionale che giovi al miglioramento culturale, sociale ed economico dei propri soci e dei soci di altre cooperative; -----
 - attività finalizzate all'assistenza riabilitativa ai fini del miglioramento psicomentale e della qualità della vita dei propri soci e dipendenti e dei soci di altre cooperative; -----
 - attività nel settore edile; -----
 - attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti cosmetici e farmaceutici; -----
 - attività di vendita all'ingrosso di prodotti inerenti il settore pulizie; -----

- attività nel settore della formazione, della consulenza e della progettazione; -----
- progettazione e gestione di servizi di tutoraggio, orientamento e accompagnamento per l'inserimento professionale e formativo; -----
- attività di ricerca, studio, elaborazione e consulenza a supporto delle programmazioni di politica del welfare per gli enti pubblici e privati; -----
- attività nel settore del turismo. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

La Cooperativa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività, connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: -----

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; -----
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa; -----
- dare adesione e partecipazione ad enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; -----
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; -----
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Tale attività viene svolta in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, N. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale. La Cooperativa non può esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. -----

La Cooperativa può accettare proventi derivanti da atti di

liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'Ente concedente. Sono comunque espressamente esclusi l'esercizio in via professionale della attività di cui alla legge 216/76 e successive modifiche, nonché le operazioni di cui all'art. 1 Legge 2 gennaio 1991 n. 1, e lo svolgimento in via prevalente delle operazioni finanziarie previste dall'art. 4 DL n. 143/91 convertito in Legge n. 197/91 e dal decreto Legislativo n. 385/93. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2519 e 2522 del codice civile. Possono essere soci: -----

a) i cittadini italiani e stranieri, questi ultimi purché in regola con la legislazione vigente in materia di soggiorno nel territorio nazionale. Possono essere altresì soci: -----

b) le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente e volontariamente; -----

c) nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a nove, le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali. -----

I soggetti indicati nella lettera a) daranno vita alla categoria dei soci ordinari o lavoratori; quelli nella lettera b) a quella dei soci "volontari"; e quelli di cui alla lettera c) a quella dei "soci finanziatori". -----

Le persone svantaggiate di cui al comma uno dell'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. -----

Il numero dei soci volontari non potrà essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci ordinari o lavoratori. -----

Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 23, D.Lgs.C.p.S. 14.12.1947, n.1577, se ed in quanto applicabile. ---

I soci ordinari o lavoratori: -----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche

in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

- e) I soci volontari e finanziatori contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, intervengono e votano nelle assemblee ordinarie e straordinarie escluso, però, ogni loro diritto a partecipare agli organi sociali con l'eccezione dei soli soci finanziatori che possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione con il voto determinante della maggioranza assoluta dei soci ordinari. -----

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita o la denominazione e sede sociale per enti, associazioni e società sottoscritta dal legale rappresentante; -----
- b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge; -----
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta negli ultimi tre anni anteriori alla domanda di ammissione, nonché della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la cooperativa in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione. A tale riguardo, si precisa che rappresentano criteri di preferenza per l'ammissione lo svolgere o l'aver svolto negli ultimi tre anni precedenti la domanda di ammissione attività d'impresa, o manageriale (anche nelle forme di impresa artigiana e/o piccola impresa) o comunque anche l'essere stato dipendente specializzato e/o con comprovata esperienza - ad eccezione di quanto più avanti per i dipendenti con mere mansioni amministrative o con mansioni qualificabili di addetto commerciale secondo le comuni definizioni dei CCNL- : -----
- * nei settori dell'ingegneria civile, della progettazione, del design interior ed exterior di edifici, fabbricati anche commerciali, spazi di organizzazione , di allestimento per mostre fiere e spettacoli; -----
- * nei settori della scienze sociali , sociologia, psicologia , analisi dei comportamenti sociali , della conoscenza e delle relazioni umane , e sociali finalizzate all'inserimento di persone con problemi relazionali di qualsiasi natura; -----
- * nei settori del social food e del turismo responsabile e

- sostenibile; -----
- * nei settori della tecnologia , dello sviluppo di software e progetti di innovazione tecnologica , anche attraverso la partecipazione a start-up; -----
 - * nel settore dell'elaborazione delle procedure informatizzate per la gestione tecnica ed economica di aziende pubbliche e\o private; -----
 - * nel settore della realizzazione della gestione e manutenzione di applicazioni web; -----
 - * nel settore della organizzazione e gestione integrata di eventi e dell'arredamento di spazi interni ed esterni; -----
 - * nel settore dell'ecologia. -----

Al fine di garantire la massima democraticità , l'affermazione della piena autonomia ed indipendenza dello sviluppo del rapporto sociale, e l'elevato livello della qualità delle professionalità necessarie all'esercizio dell'attività della cooperativa, sono considerati incompatibili con l'ammissione e quindi con l'acquisizione del rapporto associativo ordinario, le attività svolte dagli aspiranti soci negli ultimi tre anni anteriori alla richiesta di ammissione che coincidano con : -----

- l'attività di esponente di movimenti o partiti politici e\o sindacali, intendendosi per tali coloro che abbiano ricoperto cariche o ruoli pubblici di qualsivoglia natura in enti pubblici locali e non, in società pubbliche e\o partecipate, in rappresentanza di partiti politici e\o associazioni di categoria (sindacali e\o datoriali) anche riferibili al mondo delle cooperazione; -----
- l'aver avuto con essi detti enti , con sindacati e\o associazioni di categoria anche datoriale, anche riferibili al mondo della cooperazione, rapporti di lavoro subordinato; -
- l'attività di dipendente di una società cooperativa che abbia svolto o svolga direttamente e\o indirettamente attività in concorrenza con quella della cooperativa "Il Mandorlo" ; -----
- l'attività di lavoratore dipendente - inclusi tra costoro i dipendenti della cooperativa Il Mandorlo - di qualsiasi ente , impresa e\o società pubblica o privata con mansioni di semplice natura amministrativa o qualificabili "commerciali" ai sensi delle comuni definizioni dei CCNL. --

Coloro che si trovino nelle incompatibilità testè elencate potranno al più acquisire la qualifica di soci volontari quando ne ricorrano le condizioni a giudizio dell'organo amministrativo. Per tutti i soci che saranno ammessi alla cooperativa dal 1 febbraio 2022 la sopravvenuta imputabilità di una causa di incompatibilità tra quelle sopra elencate determinerà decadenza del medesimo giusta quanto più avanti stabilito. La decadenza ultima citata, quindi, non si applicherà ai soci che risultino iscritti nel libro soci sino a tutto il 31 gennaio 2022 . -----

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste in detto articolo, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del Capitale sociale nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa. La delibera di ammissione sarà annotata nel Libro Soci e comunicata al socio a cura del Consiglio di Amministrazione. -----

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 17). -----

ART. 7 - I Soci sono obbligati: -----

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti; -----
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

ART. 8 - È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. -----

----- TITOLO IV -----

----- RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE -----

ART. 9 - La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, decadenza, esclusione o scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----

ART. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, (artt. 2532 e 2473 del c.c.), può recedere il Socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo. -----

Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

- 1. il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; ---
- 2. la fusione o la scissione; -----
- 3. il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- 4. la revoca dello stato di liquidazione; -----

5. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale. -----

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata da far pervenire alla società cooperativa entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato, sempre a mezzo di lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Spetta all'organo amministrativo, entro sessanta giorni dalla domanda di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. --

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 33. ----

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Non è ammesso il recesso parziale. -----

ART. 11 - La decadenza é pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti: -----

- dei soci interdetti o inabilitati; -----
- dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 6 ed 8 ed alle condizioni ivi stabilite; -----
- dei soci che non partecipano per più di due volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate; -----
- dei soci che abbiano volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato; -----
- dei soci che abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro; -----
- dei soci per i quali sia intervenuta la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli amministratori. -----

ART. 12 - L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio: -----

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e); -----
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di

- eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; --
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 6 ed 8; -----
- e) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli; -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli amministratori. -----

ART. 13 - Salva diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 6). Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, alla decisione del Collegio Arbitrale, regolata dall'art. 33 del presente Statuto. -----

I Soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno attivare le procedure di cui all'art. 33 del presente statuto, a mezzo raccomandata, ed a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

ART. 14 - I Soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, ivi compresi gli eventuali aumenti gratuiti, eventualmente rivalutati, compresi i dividendi eventualmente maturati, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale è divenuto operante lo scioglimento del rapporto sociale. -----

ART. 15 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di

fronte alla Società. -----
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3
del codice civile. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società
possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio
deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne
accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al
precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai
sensi dell'art. 14. -----

ART. 16 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto
dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; la
liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione
del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato lo
scioglimento del rapporto sociale. -----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine
suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio
d'amministrazione al fondo di riserva legale. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa
per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal
giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si
è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si
manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato
verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della
quota. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso
la società gli eredi del socio defunto. -----

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART. 17 - In considerazione della peculiare posizione giuridica
del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la
prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento
economico - normativo sono disciplinati da apposito
Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed
approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. -----

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere
economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali
l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le
misure da adottare per farvi fronte. -----

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le
modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere
titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di
amministrazione, ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi
dell'articolo 111-octies delle disp. att. c.c.. -----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa
assemblea, sono stabiliti: -----

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; -----
i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; -
l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **PATRIMONIO SOCIALE** -----

ART. 19 - Il patrimonio della Società è costituito: -----

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato: -----
 - da un numero illimitato di quote dei "soci cooperatori", ciascuna di valore nominale non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti; ----
 - dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 18; -----
- b) dalla Riserva Legale Indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi (ed agli eredi dei Soci defunti); -----
- c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili; -----
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile. -----

L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni dell'atto costitutivo. Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opere e servizi. -----

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2343 c.c. -----

Per le obbligazioni sociali risponde la Cooperativa con il suo patrimonio (e conseguentemente i Soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate). -----

ART. 20 - Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita né all'atto di scioglimento della Cooperativa. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

Se il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo il collegio sindacale, se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. -----

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. -----

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto di fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. -----

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, i soci che approvano il bilancio di tale esercizio devono ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori (e i sindaci) devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. -----

Se, per le perdite, il capitale sociale viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare l'abbattimento del capitale stesso e la contemporanea ricostituzione del medesimo. -----

L'acquisto da parte della cooperativa di beni o di crediti dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese deve essere autorizzato dall'assemblea dei soci. L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato ai sensi dell'art. 2465, primo comma c.c.. -----

In caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi. -----

Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a condizioni normali. -----

ART. 21 - Le quote sono sempre nominative. -----

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. -----

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. -----

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di

cui all'articolo 33. -----

----- TITOLO VIII -----

----- ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTO -----

----- RESIDUI ATTIVI -----

ART. 22 - L'esercizio Sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e dei suoi documenti integrativi. -----

Il Bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, se redatta, e alla relazione del Collegio dei Sindaci, se presente, devono essere esposti nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non è approvato. -----

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione di nuovi soci cooperatori. -----

ART. 23 - I residui attivi risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: -----

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Legale, mai divisibile fra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904; -----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura richiesta dalla normativa vigente; --
- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato; ----
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----
- e) un'eventuale quota ai soci lavoratori, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, quale trattamento economico ulteriore, a titolo di ritorno, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato; -----
- f) quanto residua al Fondo di Riserva straordinaria, mai divisibile fra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904. -----

ART. 24 - L'Assemblea può sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b) dello stesso articolo, che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale Indivisibile. ---

----- TITOLO IX -----

----- RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI -----

----- **DECISIONI DEI SOCI** -----

ART. 25 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; -----
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; -----
3. la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dell'organo di controllo, e del relativo presidente quando esso sia formato da un collegio sindacale ; -----
4. le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; ---
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; -----
8. l'approvazione dei regolamenti interni. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. -----

----- **ASSEMBLEA DEI SOCI** -----

ART. 26 - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con comunicazione via sms, o mail all'indirizzo che ciascuno dei soci ha l'obbligo di fornire all'organo amministrativo (e di aggiornarlo quando diventi obsoleto) contenente l'ordine del giorno, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, purchè sia possibile avere prova scritta dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione. -
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Art. 27 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

In ogni caso l'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di

parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito: -----

a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. -----

Art. 28 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. -----

Per le deliberazioni che comportano modifica dell'atto costitutivo il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal Notaio. -----

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Art. 29 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. --

Art. 30 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

ART. 31 - La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta fra i soci cooperatori. -----

L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. -----

Gli amministratori possono essere rieletti. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. -----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Senza comunicazione formale le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----

Sono comunque espressamente riservate al consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. -----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni inerenti la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate -----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. --
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero consiglio e l'assemblea deve provvedere senza indugio alla nomina di nuovo organo amministrativo. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. -----

----- **ORGANO DI CONTROLLO** -----

ART. 32 - Nei casi previsti dalla legge o per volontà dei soci, l'assemblea nomina l'organo di controllo o un revisore, così come disposto dagli articoli 2477 e 2543 del Codice Civile. -----

L'assemblea, all'atto della nomina, potrà prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate ad un organo collegiale (collegio sindacale), composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il cui funzionamento si applicano le norme dettate in materia di S.p.a.. L'assemblea, all'atto della nomina, potrà altresì prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo

all'organo di controllo, monocratico o collegiale, e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore persona fisica o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro come previsto dall'art 2409- bis del c.c.. -----

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. -----

L'organo di controllo o il revisore nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, sono rieleggibili ed il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----

Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle vigenti norme in materia di organi di controllo. -----

TITOLO X

CONTROVERSIE

Clausola arbitrale

ART. 33 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì. -----

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. -
L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. -----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. -----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. -----

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società cooperativa procede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. -----

ART. 35 - In caso di scioglimento della Società cooperativa, il patrimonio residuo è destinato nell'ordine: -----

- a) al rimborso della quota di capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, ed eventualmente rivalutato compresi i dividendi eventualmente maturati di cui al 1° comma, lettera c), dell'art. 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 Dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni; -

b) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59. -----

----- TITOLO XII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

ART. 36 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione dei Soci riuniti in Assemblea. -----

ART. 37 - I principi in materia di remunerazione del capitale sociale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di destinazione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere, di fatto osservati. -----

Art. 38 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione. --
Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro del Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma secondo dell'art. 2519 del Codice Civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità entro i tre mesi successivi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. -----

F.to Gaetano Vladimiro Colonna Notaio -----

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. (Modello Unico Informatico)

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3,4,5, del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, 4 febbraio 2022**